



The Global Language of Business

Nuovo termine per l'esercizio della detrazione Iva

Chiarimenti e indicazioni operative preliminari

Documento esplicativo per allineamento con le funzioni non specialistiche



Nozioni preliminari: La data di effettuazione dell'operazione



- Nelle slide seguenti si fa riferimento alla "**data di effettuazione dell'operazione**" che è un concetto regolato dalla legge Iva: precisamente, è la data a partire dalla quale - per legge - l'Iva diventa esigibile (cioè diventa un debito del Fornitore verso l'Erario) e contemporaneamente diventa detraibile (cioè diventa un credito del Cliente verso l'Erario).
- Il "momento di effettuazione dell'operazione" non va confuso con "**l'esercizio di competenza economica dell'operazione**" che è invece un concetto di tipo contabile-civilistico (rilevante peraltro anche ai fini delle imposte sui redditi) e serve a stabilire al bilancio di quale anno l'operazione (il costo o il ricavo) va attribuita.
- I due momenti in alcuni casi coincidono, in altri no, dunque vanno trattati separatamente e non devono essere confusi. Ai fini della seguente presentazione è rilevante la data di effettuazione dell'operazione (D.E.O.).

La data di effettuazione dell'operazione: casi concreti



- La Data di Effettuazione dell'Operazione ai fini Iva è:
 - La consegna/spedizione per i beni mobili.
 - Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
 - Il pagamento dell'acconto o emissione fattura anticipata.
- Nelle operazioni intracomunitarie la Data di Effettuazione dell'Operazione è:
 - L'inizio del trasporto/spedizione dei beni.
 - L'emissione fattura anticipata.
 - Sono irrilevanti gli acconti.
 - Per i servizi generici ex. art. 7-ter ultimazione della prestazione.

Il nuovo termine per l'esercizio del diritto della detrazione Iva



- Le nuove norme prevedono l'anticipazione del termine per esercitare la detrazione che deve avvenire:
 - Entro la dichiarazione relativa all'anno in cui la relativa operazione è effettuata.
- Tuttavia, per esercitare il diritto è necessario aver prioritariamente ricevuto e registrato la fattura.
- Pertanto entro la data di presentazione della dichiarazione è necessario avere ottenuto e aver registrato tutte le fatture relative a operazioni effettuate (D.E.O.) nell'anno precedente.

Le implicazioni

In pratica, viene introdotto una sorta di principio di competenza ai fini Iva, in quanto:

- Se la fattura viene ricevuta e registrata nello stesso anno in cui è effettuata l'operazione (D.E.O.), l'Iva è detraibile normalmente.
- Se la fattura viene ricevuta o registrata nell'anno successivo a quello in cui è effettuata l'operazione (D.E.O.), bisogna distinguere:
 - Se è dopo la presentazione della dichiarazione Iva (attuale termine 30 aprile) l'Iva è **indetraibile**.
 - Se è **prima** della presentazione della dichiarazione Iva (attuale termine 30 aprile), l'Iva è **detraibile nella dichiarazione**; in questo caso, tuttavia, l'Iva non potrà essere detratta nel mese di ricezione della fattura, ma bisognerà aspettare il mese successivo la presentazione della dichiarazione Iva.

Alcuni esempi concreti (1)



- Operazione effettuata (**D.E.O.**) nel **2017**, fattura ricevuta e registrata nel 2017: nessun problema, l'Iva è detraibile nel mese di ricevimento 2017.
- Operazione effettuata (**D.E.O.**) a **dicembre 2017**, fattura ricevuta e registrata a maggio 2018, o comunque dopo la presentazione della dichiarazione Iva (termine attuale aprile 2018):
 - l'Iva risulta indetraibile.

Alcuni esempi concreti (2)




- Operazione effettuata (**D.E.O.**) a **dicembre 2017**, fattura ricevuta a febbraio 2018, prima della presentazione della dichiarazione Iva:
 - Annotazione della fattura nel registro acquisti di Febbraio 2018 (entro la presentazione della dichiarazione Iva).
 - L'Iva risulta detraibile in dichiarazione, ma non nel mese di febbraio:
 - ➔ Storno del credito Iva nel mese di registrazione.
 - ➔ Inserimento del credito Iva nella dichiarazione Iva 2018.
 - ➔ Tema allineamento registri con credito Iva (registro sezionale – 13° mese).
 - ➔ Tema adattamento sistemi informatici e modifica delle procedure di approvazione della fattura.

Fatture di acquisto di Merci o di altri beni mobili



Data di Presentazione dich.
IVA relativa all'anno N-1
A legislazione corrente: max 30/4/N



TRATTAMENTO

Per le cessioni di beni la data di effettuazione dell'operazione (D.E.O.) corrisponde alla data di consegna o spedizione o se antecedente il pagamento o la data della fattura.

Se vi è sovrapposizione fra anno di effettuazione dell'operazione e anno di registrazione, la detrazione dell'Iva continua a seguire la normativa precedente al D.L. n. 50/2017.


Per le fatture con D.E.O. rientrante nell'anno n-1, l'Iva è indetraibile se la data di ricevimento e/o registrazione è successiva alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno n-1.

Per le fatture con D.E.O. rientrante nell'anno n-1, l'Iva rimane detraibile se la data di ricevimento e registrazione è successiva al 1/1, ma antecedente alla presentazione della dich. Iva relativa all'anno n-1; MA la detrazione non è più effettuata nella liquidazione del mese di registrazione bensì nell'ambito della dich. Iva relativa all'anno N-1 (cd. 13° mese).

Fatture di acquisto di Servizi



Data di Presentazione dich.
IVA relativa all'anno N-1
A legislazione corrente: max 30/4/N



TRATTAMENTO

Per le prestazioni di servizi la data di effettuazione dell'operazione (D.E.O.) corrisponde a quella del pagamento o, se antecedente a quella della fattura. Nelle transazioni B2B di solito la data fattura precede o coincide con la data pagamento.

Se vi è sovrapposizione fra anno di effettuazione dell'operazione e anno di registrazione, la detrazione dell'Iva continua a seguire la normativa precedente al D.L. n. 50/2017.

Per le fatture con D.E.O. rientrante nell'anno n-1, l'Iva è indetraibile se la data di ricevimento e/o registrazione è successiva alla data presentazione dichiarazione Iva relativa all'anno n-1.

Per le fatture con D.E.O. rientrante nell'anno n-1, l'Iva rimane detraibile se la data di ricevimento e registrazione è successiva al 1/1, ma antecedente alla data presentazione della dich. Iva relativa all'anno n-1; MA la detrazione non è più effettuata nella liquidazione del mese di registrazione bensì nell'ambito della dich. Iva relativa all'anno N-1 (cd. 13° mese).

Criticità operative



- Adattamento sistemi informatici / modifica attuali procedure approvazione delle fatture.
- Regolarizzazione di fatture non ricevute nei termini.
- Acquisti Intracomunitari e operazioni soggette a regimi speciali: *reverse charge* – *split payment* ecc.
- Note di variazione in diminuzione.
- Iva addebitata a seguito di accertamento o di rettifica ex art. 60 del D.P.R. n. 633/1972.
- Effetti della dichiarazione Iva integrativa "a favore"?
- Deducibilità Iva non detratta.

Indicazioni operative preliminari (1)



Per rispondere ai requisiti previsti dalla nuova normativa, è importante lavorare sui seguenti aspetti:

- **Ridurre i tempi di messa a disposizione della fattura alla propria controparte**
A tal fine diverse azioni potrebbero essere implementate e in generale andrebbero preferite le modalità di trasmissione elettronica dei documenti.
- **Favorire la riconducibilità dei documenti alle fattispecie contrattuali**
In particolare è opportuno che le fatture contengano tutti gli elementi che ne consentano un rapido riscontro e, in generale, tutti gli elementi citati nella Risoluzione Ministeriale 36/E del 7 febbraio 2008.

Indicazioni operative preliminari (2)



- **Consentire alla controparte di individuare agevolmente le fatture interessate dal nuovo regime**
Vanno incoraggiate tutte le azioni che consentano un'immediata individuazione dei documenti interessati dalle nuove disposizioni e che potrebbero creare problemi di mancata detrazione in capo al cessionario, eventualmente anche indicando la locuzione "fattura di competenza anno 2017, ex art. n.50/2017".
- **Predisporre e inviare tempestivamente le fatture**
Si ritiene opportuno raccomandare la tempestiva fatturazione delle prestazioni di servizi rese nell'ultimo trimestre dell'anno; allo stesso modo, sarebbe preferibile concordare con la controparte le tempistiche di emissione della fattura.
- **Accordi con le proprie controparti**
Valutare l'opportunità di disciplinare con apposite clausole, negli accordi con le controparti, le azioni e gli accorgimenti che consentano di operare la detrazione Iva.

Confronto tra vecchie e nuove disposizioni (1)



Art. 19, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 (ante modifiche D.L. n. 50/2017)

Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. **Il diritto alla detrazione dell'imposta** relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e **può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 19, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 (post modifiche D.L. n. 50/2017)

Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. **Il diritto alla detrazione dell'imposta** relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed **è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Confronto tra vecchie e nuove disposizioni (2)



Art. 25, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 (ante modifiche D.L. n. 50/2017)

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e **deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.**

Art. 25, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 (post modifiche D.L. n. 50/2017)

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e **deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**